



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 16 settembre 2013, n. 697

CIG in deroga 2013/I/F55. Ammissibilità al trattamento di CIG in deroga.

Il giorno 16/9/13, in Bari, nella sede del Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 - Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore dott. Emidio Smaltino, verificata dalla Responsabile PO, sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro, dott. Giuseppe Lella:

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visti i decreti interministeriali n.73648 del 6/6/2013 di Euro 61.853.298,40, n. 73649 del 6/6/2013 di Euro 23.369.266,14, n. 74286 del 4/7/2013 di euro 50.219.990,98 a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa della CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

Visto il verbale di accordo del 1/2/2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali e successive modificazioni;

Esaminate le domande di CIG in deroga presentate dalle aziende;

Vagliata la documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Preso atto che, con riferimento alle imprese che rientrano nel campo di applicazione degli strumenti di sostegno al reddito garantiti dall'Epab Puglia occorre procedere:

- ad autorizzare tutte le imprese per il mese di Gennaio 2013;
- ad autorizzare le mensilità di Gennaio e Marzo per le imprese iscritte all'Epab che hanno richiesto la sospensione all'Ente per il mese di Febbraio;
- ad autorizzare il periodo richiesto per le imprese che hanno espressamente dichiarato di non voler usufruire degli strumenti di sostegno al reddito garantiti dall'Epab;

Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale in sede istituzionale.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.

2. che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere erogato dalla sede regionale INPS a valere sulle risorse assegnate con i decreti n.73648 del 6/6/2013 di Euro 61.853.298,40, n. 73649 del 6/6/2013 di Euro 23.369.266,14, n. 74286 del 4/7/2013 di euro 50.219.990,98, a condizione

che sussista la disponibilità finanziaria, previa verifica da parte dell'Istituto dell'effettivo erogato in favore delle imprese indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Istituto di eventuali preclusioni, incompatibilità, cause di decadenza.

3. Il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a 199279 di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi € 1.952.934,20

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

5. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.

6. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro sessanta giorni dall'adozione della presente determina, giuste disposizioni ministeriali del 14/6/10 prot. N. 14/15340.

7. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP.

Il presente provvedimento:

- a. è immediatamente esecutivo
- b. sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c. sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e. sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- f. sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 11 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro  
Dott.ssa Luisa Anna Fiore